



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 settembre 2007 (11.09)
(OR. EN)**

12483/07

**JUSTCIV 223
CH 38
ISL 53
N 53**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Coreper/Consiglio

n. prop. Com: 11784/07 JUSTCIV 202 CH 25 ISL 44 N 44

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Il 16 settembre 1988 i dieci Stati membri della Comunità europea hanno firmato la convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale con l'Islanda, la Norvegia e la Confederazione svizzera (la cosiddetta "convenzione di Lugano"). La convenzione estendeva ai tre Stati dell'EFTA summenzionati le disposizioni della convenzione di Bruxelles conclusa tra gli Stati membri il 27 settembre 1968.

2. Nel corso del 1998-1999 è stata effettuata una revisione delle due convenzioni parallele nel quadro di un Gruppo *ad hoc* del Consiglio cui partecipavano anche Svizzera, Norvegia e Islanda. Questo lavoro di revisione ha portato all'elaborazione di un testo di progetto di convenzione che è stato approvato dal Consiglio nella sessione del 27 e 28 maggio 1999¹.

¹ Doc. 7700/99 JUSTCIV 60 + COR 1.

3. Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio ha adottato, sulla base del testo del progetto di convenzione approvato dal Consiglio, il regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ha sostituito la convenzione di Bruxelles.
4. Il 27 settembre 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in vista dell'adozione di una nuova convenzione di Lugano¹.
5. Conformemente al mandato impartito dal Consiglio, la Commissione ha iniziato a negoziare una nuova convenzione, a nome della Comunità, con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la Danimarca.² I negoziati si sono conclusi all'inizio del 2007 e il testo della nuova convenzione è stato siglato a Bruxelles dalla Comunità, l'Islanda, la Svizzera e la Danimarca il 28 marzo 2007.
6. Il 6 luglio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della nuova convenzione.³
7. Il Comitato per le questioni di diritto civile (Questioni generali) ha discusso la proposta il 9 luglio 2007 e l'ha approvata nella sostanza.

¹ Doc. 12426/02 JUSTCIV 136 (RESTREINT UE) + COR 1.

² Il regolamento (CE) n. 44/2000 è stato adottato a norma del titolo IV del trattato CE e pertanto non si applica alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca. Perché le disposizioni della convenzione di Lugano siano ad essa applicabili, la Danimarca dovrebbe pertanto essere parte contraente della nuova convenzione.

³ Doc. 11784/07 JUSTCIV 202 CH 25 ISL 44 N 44.

8. In tale occasione, le delegazioni polacca, estone, lettone, lituana e slovena hanno espresso preoccupazione riguardo all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'articolo 11 della convenzione. Il Comitato ha approvato il testo di una dichiarazione che invita il Consiglio a esaminare la possibilità di formulare una dichiarazione a norma dell'articolo II, paragrafo 2 del protocollo 1 all'atto della conclusione della convenzione. Tale dichiarazione, il cui progetto di testo è allegato alla presente nota, dovrebbe essere adottata dal Consiglio unitamente alla decisione ed essere messo a verbale del Consiglio.

9. Le delegazioni tedesca e austriaca hanno informato il Segretariato generale del Consiglio del loro auspicio che all'atto della conclusione della convenzione la Comunità rilasci una dichiarazione, a norma dell'articolo I, paragrafo 2 del protocollo 1, che autorizzi la Germania e l'Austria a mantenere i regimi attuali in materia di notificazione degli atti in relazione agli Stati di Lugano. In tale contesto, per le suddette delegazioni, l'adozione della decisione relativa alla firma della convenzione non pregiudica le dichiarazioni che saranno rilasciate al momento della conclusione della convenzione.

10. Il Regno Unito e l'Irlanda, ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

11. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

12. Tenuto conto di quanto precede, si invita il Coreper/Consiglio:

- ad adottare, tra i punti "I/A", la decisione relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che figura nel documento 12247/07 JUSTCIV 218 CH 30 ISL 49 N 49¹;
- ad adottare la dichiarazione allegata alla presente nota;
- a prendere atto che il testo della convenzione sarà pubblicato nella serie L della Gazzetta ufficiale insieme alla decisione relativa alla firma, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera g) del regolamento interno del Consiglio.

¹ Testo messo a punto dai giuristi/linguisti.

PROGETTO

Dichiarazione

da mettere a verbale della sessione del Consiglio in cui sarà adottata la decisione
relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale

"Il Consiglio conviene di esaminare, nel quadro delle future discussioni sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, la possibilità di formulare una dichiarazione, conformemente all'articolo II, paragrafo 2 del protocollo 1 di tale convenzione.

Il Consiglio ritiene che, nel considerare tale dichiarazione, debba essere esaminata la situazione di tutti gli Stati membri le cui norme di procedura civile prevedono già disposizioni specifiche in materia di *litis denuntiatio*."
